

Roma, li 26 settembre 2017

Spett.le

Autorità dell'energia elettrica, il gas

ed il sistema idrico

Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia

Unità Efficienza nel Consumo

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano (MI)

e-mail: mercati-retail@autorita.energia.it

pec: mercati.aeegsi@pec.energia.it

Oggetto: DCO Aeegsi numero 597/2017/R/eel recante *“Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica”* – osservazioni.

Spett.le Autorità,

la scrivente Azienda, intendendo svolgere alcune brevi osservazioni sul tema in oggetto, rappresenta quanto segue.

Il presente documento per la consultazione illustra, come è noto, gli orientamenti in merito alla revisione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica connessi col tema delle garanzie, fornendo altresì previsioni in merito ai *“meccanismi di reintegrazione dei crediti non recuperabili inerenti gli oneri generali di sistema”*.



Si evidenzia anzitutto che con la indetta consultazione l'Autorità dell'Energia continua a regolamentare una materia che, come acclarato da inequivocabili *dicta* giudiziali, esula dall'ambito dei suoi poteri (sul punto si cfr. il paragrafo 2.2.3. del DCO).

Il documento di consultazione è dunque, già a monte, inficiato da un vizio procedurale che lo destituisce di legittimità assieme ai suoi contenuti (quali, esemplificativamente, la differenziazione stessa tra garanzia “*prevalente*” e “*complementare*”).

Ed invero, come è noto, il Consiglio di Stato prima, con la sentenza numero 2182/2016, e successivamente il TAR Milano, con la sentenza 243/2017, hanno sancito che: 1) i clienti finali sono i soggetti che, dal punto di vista giuridico ed economico, sono obbligati a sostenere i costi per la copertura degli oneri di sistema; 2) non esiste una norma che attribuisca all'Autorità il potere di imporre ai venditori la prestazione di garanzie in favore dei distributori, con riferimento alle obbligazioni che non sono proprie di tali soggetti (tra cui gli oneri di sistema non incassati presso i clienti finali).

Come può pertanto Codesta Spett.le Autorità indire una consultaizone, propedeutica all'adozione di una successiva deliberazione, allorchè essa è, nella materia *de quo*, già a monte destituita di qualsivoglia potere?

Ed invero, del tutto contraddittoriamente, mentre Codesta Spett.le Aeegsi d'un canto nelle premesse del DCO propone un *excursus* sulle pronunzie giurisdizionali intervenute (e sui principi ivi sanciti), auspicando un intervento legislativo in tal senso, dall'altro avvia una consultazione già *in nuce* illegittima proprio in virtù degli stessi principi poco prima richiamati; principi che, è bene



ribadirlo, individuano nel legislatore l'unico soggetto preposto alla regolamentazione del tema trattando.

Ciò posto è d'uopo richiamare quanto affermato anche dall'Antitrust - il 24 luglio scorso mediante pubblicazione del consueto bollettino – che ha espressamente interpellato gli organi parlamentari al fine di intervenire urgentemente in materia, fiscalizzando gli oneri generali di sistema o ridistribuendoli lungo tutta la filiera elettrica.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti evidenziato le conseguenze negative - sotto il profilo appunto concorrenziale - derivanti dall'assetto vigente, il quale attribuisce ai venditori l'intera responsabilità del pagamento degli oneri generali di sistema: *"In primo luogo, la vendita di energia elettrica a clienti finali, diversamente dall'attività di distribuzione, che è un monopolio regolato su base locale, è un mercato libero, sul quale operano imprese in concorrenza tra loro. Gli ostacoli di qualsiasi natura, anche finanziari, alla operatività di imprese che sono attive su un mercato in concorrenza sono suscettibili di alterare la struttura di tale mercato e dunque di incidere sul livello di concorrenza in esso presente, a danno dei consumatori finali. Tale conseguenza risulta particolarmente aggravata qualora – come nel caso in oggetto – una ridotta marginalità e quindi una scarsa capacità competitiva dei venditori non sia direttamente riconducibile a carenze di efficienza, bensì dipenda dagli effetti di clausole contrattuali che, addossando sui venditori la responsabilità integrale del pagamento degli oneri di sistema, determinano una ripartizione del tutto squilibrata del rischio derivante dalla insolvenza dei clienti finali relativamente a elementi, quali gli oneri di sistema, che prescindono dalla gestione industriale del servizio. In secondo luogo, il descritto effetto di alterazione del mercato, derivante*



dagli attuali assetti dei contratti di trasporto in materia di oneri di trasporto e relativi sistemi di garanzie, appare aggravato dalla circostanza che nel mercato italiano della vendita di energia elettrica al dettaglio operino in concorrenza fra loro soggetti presenti solo in questo segmento della filiera e soggetti verticalmente integrati, a monte, nella distribuzione; questi ultimi - oltre a godere di vantaggi nella gestione finanziaria del rischio di insolvenza dei clienti finali in quanto appartenenti a gruppi societari (parent company guarantee) - possiedono, data la contestuale natura di concorrenti diretti e controparte obbligatoria dei soggetti venditori non integrati nei richiamati contratti, forti incentivi a comportamenti anticoncorrenziali. Con recenti successive pronunce del giudice amministrativo, che hanno parzialmente annullato una serie di delibere del regolatore di settore sulla materia, è stata rilevata la natura parafiscale degli oneri di sistema, che gravano direttamente quindi sugli utenti finali, e contestualmente si è accertata la carenza di potestà regolatoria della stessa Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), nel senso di carenza di potere di (etero) integrazione del contratto tra distributore e venditore rispetto alle previsioni in materia di garanzie per la parte relativa agli oneri di sistema, poiché le norme che le conferiscono un potere di integrazione contrattuale sono riservate al perseguimento di finalità specifiche proprie del settore elettrico (quali l'andamento del mercato, le esigenze degli utenti, i livelli generali e specifici di qualità del servizio), non sussistenti con riguardo alla richiamata materia. L'Autorità ritiene che, alla luce delle descritte criticità concorrenziali derivanti dall'attuale assetto contrattuale fra distributori e venditori in relazione alle responsabilità per il pagamento degli oneri di sistema – come consolidatosi e promosso anche da una regolazione oggi in parte qua annullata –, sia necessario e urgente un intervento di



carattere normativo..." (cfr. bollettino Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato numero 28 del 24 luglio 2017 pagine 15,16 e 17 - pubblicato sul sito www.agcm.it).

Secondo l'Antitrust, dunque, il predetto intervento, volto a rispondere alla necessità di sviluppo concorrenziale del mercato elettrico, dovrà riconoscere pienamente la natura fiscale degli oneri di sistema e, conseguentemente, eliminare la necessità di una loro specifica trattazione nell'ambito delle pattuizioni fra venditori e distributori; ovvero, alternativamente, dovrà essere prevista una diversa distribuzione del rischio finanziario derivante da un'eventuale insolvenza dei clienti finali per gli oneri di sistema, così da ripartire il rischio medesimo all'interno della filiera elettrica (evitando di gravare unicamente sulla parte liberalizzata del mercato).

Codesta Spett.le Aeegsi interviene invece oggi, con una consultazione che stride e contrasta con le predette linee guida.

Senza recesso dalla superiore premessa (dal carattere preliminare e assorbente), si aggiunga in subordine un'ulteriore incongruenza procedimentale: poco prima la pubblicazione del presente DCO è stato pubblicato il DCO 552/2017/R/eel recante la *"Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico – Aggiornamento 2017. Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della Commissione europea C (2017) 3406"*.

Un *iter* logicamente e coerentemente strutturato avrebbe imposto la conclusione del citato procedimento prima di - eventualmente - avviare la consultazione in oggetto.

Non solo.



Il procedimento di consultazione in narrativa fa seguito - ancorandovisi - alla pubblicazione della delibera 109/2017, che tuttavia è stata sospesa dal Consiglio di Stato.

Ciò riconduce dunque alla piena vigenza degli effetti della sentenza 243/2017 del TAR Milano, immediatamente esecutiva ma rimasta, di fatto, inottemperata, con l'effetto di un vero e proprio vuoto normativo.

Occorre pertanto attendere il pronunciamento da parte del Tribunale Amministrativo di Milano (ove è pendente, in attesa di essere definita nel merito, l'impugnativa), prima di assumere qualsiasi determinazione.

* * *

Sul piano strettamente di merito, si rileva che, in generale, le fatture di trasporto dovrebbero avere scadenza a quaranta anziché a trenta giorni, dando modo al venditore di incassare il fatturato dai clienti finali (considerando altresì, che in caso di morosità le tempistiche per il recupero del credito e della sospensione sono state allungate dall'attuazione delle ultime delibere adottate in materia dell'Autorità dell'Energia).

A parer di chi scrive è poi fondamentale evidenziare e ribadire, anche in questa fase di consultazione: 1) che gli oneri non incassati non sono in alcun modo dovuti dal venditore al distributore; 2) prevedere un sistema premiale per il venditore che riesce ad incassare più rapidamente questi ultimi (per esempio attraverso un aggio crescente in base alla percentuale di riscossione effettuata dal venditore); 3) anche i distributori dovrebbero, a loro volta, versare solo il riscosso e dovrebbe essere previsto un fondo cui possano accedere gli enti cui i distributori sono



tenuti a versare gli oneri di sistema, al fine di recuperare il non versato (detto fondo andrebbe alimentato da componenti tariffarie *ad hoc* inserite in bolletta).

Per quanto invece concerne il paragrafo 3.3 *“Verifica della puntualità dei pagamenti”* riteniamo eccessivo il parametro indicato al paragrafo 3.3.2, secondo cui *“Si intende quindi modificare la soglia che garantisce il rispetto del requisito di “regolarità dei pagamenti”: a) nel caso l’importo della garanzia prestata sia pari al livello minimo (3 mesi di erogazione del servizio), portandola da 0,05 a 0,04; b) nel caso l’importo della garanzia prestata sia pari livello massimo, tenendo conto del valore iniziale cui l’importo della garanzia potrà attestarsi in base a quanto indicato nel paragrafo 3.1 (6 mesi di erogazione del servizio), da 0,025 a 0,02”*.

Infine si rileva la non corretta indicazione di cui al paragrafo 2.1.3. del DCO in quanto l’esposizione potenziale massima del distributore verso l’utente - attese le tempistiche previste per la risoluzione contrattuale sia dal CADE sia dal TIMOE - risultano, a parer di chi scrive, inferiori alla quantificazione di sei mesi effettuata dal documento di consultazione.

Ringraziando per la cortese attenzione e restando a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si porgono molti cordiali saluti.

Metaenergia S.p.A.

Ufficio Legale e Regolatorio

